

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/2279 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2021

sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 191 e 292,

considerando quanto segue:

- (1) Per molti soggetti che partecipano al processo decisionale su questioni ambientali è indispensabile disporre di informazioni e misurazioni affidabili e corrette sulla prestazione ambientale dei prodotti e delle organizzazioni.
- (2) I metodi dell'impronta ambientale di prodotto e dell'impronta ambientale di organizzazione (in appresso «metodi dell'impronta ambientale») consentono alle imprese di misurare e comunicare le proprie prestazioni ambientali e quindi di competere nel mercato sulla base di informazioni ambientali affidabili. Contengono istruzioni dettagliate su come modellare e calcolare gli impatti ambientali di prodotti e organizzazioni. I metodi dell'impronta ambientale si basano su pratiche, indicatori e regole esistenti accettati a livello internazionale.
- (3) Nel 2013 la Commissione ha emanato la raccomandazione 2013/179/UE⁽¹⁾ per promuovere l'uso di metodi comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. Raccomanda l'uso dei metodi proposti, contenuti negli allegati, agli Stati membri, alle imprese, alle organizzazioni private e alla comunità finanziaria.
- (4) La Commissione ha istituito un quadro per sviluppare ulteriormente i metodi dell'impronta ambientale mediante una fase pilota cui hanno partecipato vari portatori di interessi, tra cui l'industria, e in particolare le PMI.
- (5) Nella fase pilota, svoltasi dal 2013 al 2018, con la partecipazione attiva dei portatori di interessi, è stata sperimentata l'elaborazione di regole specifiche per prodotto (regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto, *Product Environmental Footprint Category Rules*, PEFCR) e per settore (regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione, *Organisation Environmental Footprint Sector Rules*, OEFSR), sfociata nella redazione di 19 PEFCR e 2 OEFSR.
- (6) Sono stati anche aggiornati alcuni aspetti tecnici dei metodi dell'impronta ambientale, quali: 1) l'applicazione del principio dell'importanza relativa («*agire dove conta*»); 2) la definizione di un benchmark, che corrisponde al profilo dell'impronta ambientale della produzione media sul mercato, denominato anche prodotto rappresentativo/organizzazione rappresentativa; 3) gli accordi sulla modellizzazione di aspetti chiave legati ai cambiamenti climatici, all'energia elettrica, ai trasporti, alle infrastrutture e alle apparecchiature, all'imballaggio, al fine vita e all'agricoltura; 4) l'inclusione della normalizzazione e della ponderazione; 5) le linee guida sulle modalità di inclusione della

⁽¹⁾ Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

